

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Prot. n.

Decreto n.

Oggetto: Decreto del Presidente della Regione sullo stato di eccezionale pericolo circa la propagazione e l'innescio di incendi nei boschi ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 3 dicembre 1982 n. 85 e s.m. (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi) in zona meteorologica B

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 2, lettere d) e z) della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta);

VISTO l'articolo 19 della Legge 16 maggio 1978 n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta)

VISTO l'articolo 40 del dpr 22 febbraio 1982 n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641)

VISTO l'articolo 6 della l.r. 3 dicembre 1982 n. 85 e s.m. (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi);

VISTO il proprio decreto n. 1030 del 04 agosto 2025 di "Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, per il periodo 2018/2023, previsto dalla Legge regionale 3 dicembre 1982 n. 85 - norme per la difesa dei boschi dagli incendi", ed in particolare il punto 3.2. "revisione del pericolo meteorologico" del piano di cui sopra.

VISTO l'articolo 1, comma 3, l'articolo 3, comma 3, lettera f) e l'articolo 4, comma 1 e comma 2 della L. 21 novembre 2000 n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);

VISTO l'articolo 59 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m. (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

VISTO l'articolo 182, comma 6bis del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. (Norme in materia ambientale);

RICHIAMATA la L. 152 del 7 ottobre 2024 "Disposizioni in materia di manifestazioni in materia di rievocazioni storica (...);

CONSIDERATO che risultano perdurare situazioni di forte deficit idrico, siccità e ventosità nella “zona meteorologica B” individuata dal “*Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*”, ricadente nei comuni di Antey-Saint-André, Aosta, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Chambave, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gignod, Gressan, Introd, Jovençon, Montjovet, Nus, Roisan, Pollein, Pontey, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Vincent, Torgnon, Saint-Pierre, Sarre, Verrayes e Villeneuve, ricadenti nelle giurisdizioni dei Comandi Stazione Forestali di Antey-Saint-André, Aosta, Arvier, Aymavilles, Châtillon, Etroubles, Nus, Valpelline, Verrès e Villeneuve;

CONDIDERATO che le previsioni sul breve e medio periodo non indicano precipitazioni significative;

CONSIDERATA la difficoltà, in caso di incendio boschivo, di recuperare le risorse idriche necessarie per le operazioni di estinzione e bonifica, tenuto conto delle carenze evidenziate;

SU PROPOSTA del Comandante del Corpo Forestale della Valle d’Aosta,

DECRETA

lo stato di eccezionale pericolo per incendi boschivi, a partire dal giorno 4 luglio 2026, nella “zona meteorologica B” individuata dal “*Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi*”, ricadente nei Comuni di Antey-Saint-André, Aosta, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Chambave, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gignod, Gressan, Introd, Jovençon, Montjovet, Nus, Roisan, Pollein, Pontey, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Vincent, Torgnon, Saint-Pierre, Sarre, Verrayes e Villeneuve.

Della cessazione dello stato di eccezionale pericolo saranno informati gli organi competenti tramite apposita comunicazione.

Pertanto, ai sensi delle norme sopra richiamate, è vietato:

- la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- far brillare mine all'interno di zone boscate senza una preventiva autorizzazione da parte della Stazione forestale competente giurisdizionalmente;
- usare all'interno delle zone boscate apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare all'interno di zone boscate motori sprovvisti di scarico di sicurezza, nonché fornelli od inceneritori che producano faville o braci;
- transitare, con mezzi di trasporto dotati di motore a scoppio, su strade di carattere agricolo o forestale entro le zone boscate, fatta eccezione per coloro che abbiano diritto di accesso in quanto proprietari, usufruttuari o conduttori di fondo e loro familiari e ospiti, nella zona servita dalla strada, ovvero abbiano necessità di accedervi per ragioni di abitazione o dimora o lavoro o servizio;

- eliminare col fuoco i residui vegetali delle scarpate stradali, ferroviarie e d'altro genere;
- fumare nei boschi o compiere ogni altra azione che possa comunque creare pericolo immediato d'incendio”.

È consentita:

- l'accensione di fuochi nelle aree pique-nique attrezzate, nonché l'uso di fornelli protetti da dispositivi o strutture atte ad impedire il diffondersi di faville o braci”;
- l'accensione di fuochi legati alle manifestazioni di rievocazione storica e tradizionali, purché siano messe in atto tutte le opportune cautele per evitare il diffondersi delle fiamme al bosco e sia data comunicazione al Comune e alla Stazione forestale competente, specificando il nominativo del segnalante. I falò e fuochi rituali sono comunque vietati nelle giornate di vento.

Altre eventuali accensioni che non siano espressamente vietate ai sensi di legge dovranno essere preventivamente concordate con il Comando Stazione del Corpo Forestale giurisdizionalmente competente.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Servizio legislativo dell'Amministrazione regionale per il suo inserimento sul Bollettino Ufficiale della regione autonoma Valle d'Aosta e ai Comuni interessati.

Aosta,

IL PRESIDENTE
- Renzo TESTOLIN -
(documento firmato digitalmente)